



Comune di Cingoli

Balcone delle Marche

DETERMINAZIONE sett. Uff. TECNICO
Lavori Pubblici e Patrimonio
Numero 151 del 02-08-19

Reg. Gen. 420

Oggetto: **DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE CALORE E TERZO RESPONSABILE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE 2019-2024**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n.82 del 18/05/2012 avente ad oggetto l'adesione al contratto CONSIP "Servizio Integrato Energia 2 - Lotto n. 8" con cui il Comune di Cingoli ha stipulato con il contraente mandatario CNS Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa, con sede legale in Bologna (BO), via della Cooperazione n.3, mediante sottoscrizione di Ordinatoivo Principale di Fornitura (OPF) prot. n.363776 del 25/05/2012, il contratto per il Servizio Energia (servizio di gestione calore + terzo responsabile) agli edifici comunali indicati nello stesso PDI, per la durata di n.7 anni (per il periodo 01/07/2012 - 30/06/2019);

DATO ATTO che il valore dell'OPF ammontava, all'anno iniziale del suddetto contratto SIE2 soggetto a revisione contrattuale e a conguaglio in relazione alle ore di presenza degli edifici), a complessivi € 1.034.996,06 al netto dell'Iva % (per la durata di 7 anni);

VERIFICATO che la nuova Convenzione della Consip S.p.a. (Servizio Integrato Energia 4 - Lotto 10) è in fase di approvazione, con data presunta ma non garantita di fine procedimento del 30/10/2019 e che perciò alla data odierna non ci sono convenzioni attive;

SOTTOLINEATO che il citato contratto Servizio Energia SIE2, per tutti gli anni di vigenza, è stato regolarmente eseguito dalla Ditta consorziata affidataria del servizio stesso, CPL Concordia Soc. Coop. di Concordia;

VISTO il Decreto Legislativo del 30/05/2008, n.115 e ss.mm.ii., recante "Attuazione della direttiva 2006/32/CE, relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE." (a sua volta in attuazione del cd. "Protocollo di Kyoto") il quale reca disposizioni al fine di contribuire al miglioramento della sicurezza dell'approvvigionamento energetico e alla tutela dell'ambiente, attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e, di conseguenza, stabilisce un quadro di misure volte al miglioramento dell'efficienza degli usi finali dell'energia sotto il profilo costi e benefici e crea le condizioni per lo sviluppo e la promozione di un mercato dei servizi energetici e la fornitura di altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica agli utenti finali;

DATO ATTO, in particolare, che il citato Decreto Legislativo n.115/2008:

- all'art. 16, comma 4, dispone: "4. Fra i contratti che possono essere proposti nell'ambito della fornitura di un servizio energetico rientra il contratto di servizio energia di cui all'articolo 1, comma 1, lettera p), del Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, rispondente a quanto stabilito dall'Allegato II al presente decreto.";



Comune di Cingoli

Balcone delle Marche

- all'Allegato II “Contratto servizio energia”:
 - il capitolo “5. Requisiti e prestazioni del contratto servizio energia «Plus»”, punto 1., lettera c), prevede che: “c) per rinnovi o stipule successive alla prima la riduzione dell'indice di energia primaria per la climatizzazione invernale di almeno il 5 per cento rispetto al corrispondente indice riportato sull'attestato di certificazione di cui alla lettera b), attraverso la realizzazione di interventi strutturali di riqualificazione energetica degli impianti o dell'involucro edilizio indicati nel predetto attestato e finalizzati al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia.”;
 - il capitolo “6. Durata contrattuale”, punto 1., prevede che: “1. Il contratto servizio energia e il contratto servizio energia «Plus» devono avere una durata non inferiore ad un anno e non superiore a dieci anni.”;
 - il capitolo “6. Durata contrattuale”, punto 2., lettera b), prevede che: “2. In deroga al punto 1, si stabilisce che: [...] b) qualora nel corso di vigenza di un contratto di servizio energia, le parti concordino l'esecuzione di nuove e/o ulteriori prestazioni ed attività conformi e corrispondenti ai requisiti del presente decreto, la durata del contratto potrà essere prorogata nel rispetto delle modalità definite dal presente decreto”.

VISTO che il contraente CNS Società Cooperativa, con nota datata 30/04/2019, avente ad oggetto “Convenzione Consip SIE2 OPF prot. n. 7129 del 25/05/2012 e prot. 363776 Portale Consip - Lotto 8-ID E819 - Proposta di rinegoziazione contrattuale ai sensi del D.Lgs. 115/2008” ha formulato una proposta tecnico-economica per la rinegoziazione del suindicato contratto Consip SIE2 scadente in data 30/06/2019, a fronte della realizzazione di nuove opere di riqualificazione impiantistica agli stessi patti e condizioni del contratto in essere e ha proposto una serie di opere finalizzate alla riqualificazione energetica e all'aumento del confort ambientale degli edifici;

VISTO che il presupposto giuridico per poter rinegoziare il vigente contratto Servizio Energia SIE2 è l'Allegato II, punto 2., lettera b) del Decreto Legislativo del 30/05/2008, n.115;

VISTO CHE la contraente CNS Società Cooperativa ha offerto un canone annuo di partenza del contratto di **€.156.864,00** pari ad uno sconto del 2% calcolato sulla media del triennio 2016-2017-2018, restando invariati i meccanismi di rivalutazione del canone secondo quanto disciplinato dal Capitolato Tecnico e comprende

- a) Gestione calore utenze Comune di Cingoli
- b) Terzo responsabile

VISTO che gli interventi di riqualificazione energetica offerti e di cui CNS Società Cooperativa intende farsi carico alle condizioni economiche gantiscono una riduzione dell'indice di energia primaria per la climatizzazione invernale del 6,5%;

VISTO che al fine di consentire il ritorno dell'investimento senza aggravio di costi per l'Ente, la durata del contratto vigente sarà rinegoziata per n.5 (cinque) anni, come da Piano Economico Finanziario (PEF) degli interventi ed investimenti economici da realizzare e sostenere in detto periodo, predisposto della ditta proponente;

Visto perciò che il contratto avrà decorrenza 01/07/2019 e scadenza 30/06/2024;



Comune di Cingoli

Balcone delle Marche

VISTO che gli interventi proposti sono stati dettagliati nel progetto presentato dalla ditta e consistono principalmente in:

- sostituzione di alcuni vecchi generatori di calore con caldaie a condensazione e tutti i lavori connessi alla sostituzione;
- riqualificazione sistema di produzione acqua calda sanitaria;
- riqualificazione sistema di termoregolazione (installazione valvole termostatiche sui radiatori e sugli impianti a pavimento) e del sistema di distribuzione;

Precisato che tutti i nuovi apparecchi installati saranno muniti dei necessari dispositivi di sicurezza, regolazione e controllo, ai sensi della vigente normativa in materia;

Precisato che la ditta si occuperà delle necessarie autorizzazioni e omologazioni degli impianti oggetto di intervento e dell'adeguamento alle normative vigenti (es. adeguamento alla normativa antincendio);

Precisato che gli interventi proposti potranno essere modificati o sostituiti su richiesta dell'Amministrazione, senza però alterare i requisiti minimi previsti dal D.LGS. 115/2008 e in particolare la suddetta riduzione dell'indice di energia primaria;

RILEVATO, quindi, che la proposta formulata da CNS Società Cooperativa per la rinegoziazione del vigente contratto Servizio Energia SIE2, ai sensi dell'Allegato II, punto 2., lettera b) del Decreto Legislativo del 30/05/2008, n.115, comporta per il Comune di Cingoli dei vantaggi economici sia in considerazione dell'investimento stimato senza alcun aggravio di costi per questo Ente, sia in virtù dello sconto tariffario previsto (nella proposta CNS dichiara che applicherà uno sconto unico del 2,0% alle tariffe unitarie dei servizi del contratto SIE2, da utilizzare per la determinazione della futura contabilità oraria e, di conseguenza, del futuro corrispettivo contrattuale;

CONSIDERATO, infine, che con la rinegoziazione e la proroga di validità del contratto SIE2-L8 attualmente in essere con CNS Società Cooperativa, si attuano e si rispettano comunque i principi previsti dall'art.30 del citato Decreto Legislativo del 18/04/2016, n.50 "Codice dei contratti pubblici" e in particolare:

- il principio di economicità in quanto il prezzo pattuito è frutto di una rinegoziazione che ha comportato condizioni assolutamente migliorative rispetto al precedente contratto, come puntualmente descritto sopra;
- il principio di efficacia in quanto l'affidamento è assegnato, anche in termini brevi, al fine di garantire l'obiettivo dell'Amministrazione Comunale di favorire azioni finalizzate al conseguimento del risparmio energetico e a migliorare il benessere collettivo ed assicurare una maggiore qualità dell'ambiente;
- il principio di correttezza in quanto l'approvazione della rinegoziazione contrattuale avviene ai sensi del Decreto Legislativo del 30/05/2008, n.115 e ss.mm.ii., recante "Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE." (a sua volta in attuazione del cd. "Protocollo di Kyoto") come dettagliatamente sopra specificato (avente rango di "norma speciale" rispetto la norma generale del Codice dei contratti pubblici approvata con Decreto Legislativo del 18/04/2016, n.50);
- il principio di trasparenza e pubblicità in quanto è garantito dal rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dell'azione amministrativa dal Decreto Legislativo del 14/03/2013, n.33 e ss.mm.ii. e dal citato Decreto Legislativo n.50/2016 e ss.mm.ii. (art.29);



Comune di Cingoli

Balcone delle Marche

- principio di proporzionalità (derivante dal diritto europeo) in quanto è garantito da un sistema di individuazione del contraente a maggior garanzia delle esigenze dell'Amministrazione e che si concretizza attraverso il principio di efficacia e correttezza. In altre parole, il contenuto e la forma dell'azione amministrativa svolta dalla pubblica amministrazione devono essere in rapporto con la finalità perseguita.

Richiamata la Delibera di Giunta Municipale n. 107 del 28/06/2019 con cui si dichiara che **sussistono i presupposti tecnico-giuridici** previsti (e prescritti) dall'art.16, comma 4 e dall'Allegato II al Decreto Legislativo del 30/05/2008, n.115 e ss.mm.ii., recante “Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE.”, **per poter procedere alla proroga** della durata del vigente contratto stipulato con il contraente mandatario CNS Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa con sede legale in Bologna (BO), via della Cooperazione, 3, con conseguente rinegoziazione delle clausole contrattuali come indicate in premessa;

Tenuto conto inoltre che nella medesima D.G.M. 107/2019 si **autorizza il Responsabile dell'Ufficio LL.PP. e Patrimonio ad affidare** alla mandataria CNS Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa con sede legale in Bologna (BO), via della Cooperazione, n.3, in seguito alla rinegoziazione del vigente contratto SIE2 il servizio di gestione calore, fornitura combustibile e manutenzione impianti termici degli edifici comunali, per un importo corrispettivo stimato annuo pari ad euro 156.864,00 al netto dell'Iva al 22%;

VISTO che il Piano Dettagliato degli Interventi (PDI) presentato dalla Ditta è ritenuto meritevole di approvazione e rispondente alle esigenze dell'Ente, composto dai seguenti elaborati:

1. Relazione di progetto;
2. Raffronto dell'offerta presentata con canone del Servizio Integrato di Energia edizione 3 (SIE3);
3. Cronoprogramma degli interventi;
4. Computo metrico estimativo degli interventi;

Visto pertanto che è ritenuto legittimo procedere alla rinegoziazione contrattuale redatta ai sensi del Decreto Legislativo n.115/2008 da CNS Società Cooperativa avente ad oggetto “Convenzione Consip SIE2 OPF prot. n. 7129 del 25/05/2012 e prot. 363776 Portale Consip- Lotto 8-ID E819”

Visto lo schema di convenzione allegata nella quale si definiscono la durata del servizio, le modalità di esecuzione, i corrispettivi e gli aspetti di dettaglio del contratto;

VISTO il Decreto Legislativo del 18/04/2016, n.50 e succ. modif., recante “Codice dei contratti pubblici”;

VISTO il D.P.R. 05/10/2010, n.207 e succ. modif., recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163”, per le parti ancora applicabili;

VISTO il Decreto Legislativo del 30/05/2008, n.115 e ss.mm.ii., recante “Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi



Comune di Cingoli

Balcone delle Marche

energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE.” e, in particolare, l'art.16, comma 4 e l'Allegato II, paragrafi 5. e 6.;

VISTO il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

VISTO il Decreto Legislativo del 18/08/2000, n.267 e succ. modif., recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

ACCERTATA la propria competenza rientrando il presente atto tra i compiti di gestione del servizio secondo gli obiettivi predeterminati dalla Giunta;

DETERMINA

1. Di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. Di dare atto che con la D.G.M. 107/2019, poichè ne sussistono i presupposti tecnico-giuridici, è stato autorizzato lo scrivente, in qualità Responsabile dell'Ufficio LL.PP. e Patrimonio ad affidare alla mandataria CNS Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa con sede legale in Bologna (BO), via della Cooperazione, n.3, in seguito alla rinegoziazione del vigente contratto SIE2 il servizio di gestione calore, fornitura combustibile e manutenzione impianti termici degli edifici comunali, per un importo corrispettivo stimato annuo pari ad euro 156.864,00 al netto dell'Iva al 22%;
3. Di affidare ai sensi del D.Lgs. 50/2016 il servizio di "Gestione calore e terzo responsabile" per edifici comunali elencati nel progetto inviato per n.5 (cinque) anni, con decorrenza dalla data del 01/07/2019 e scadenza alla data del 30/06/2024;
4. Di precisare che verrà sottoscritta la convenzione con la ditta affidataria secondo lo schema allegato alla presente determinazione;
5. Di dare atto, altresì, che la spesa complessiva presunta per la gestione nell'intero periodo dei suddetti servizi viene calcolata in base al canone del primo anno e che sarà assoggettata a revisione prezzi ed a conguaglio orario, secondo le norme del Capitolato Tecnico e degli ulteriori documenti contrattuali e ammonta ad euro 784.320,00 al netto dell'Iva al 22%, pari a complessivi €. 956.870,40;
6. Di impegnare la somma necessaria alla gestione del servizio di €. 956.870,40, secondo quanto specificato:
 - per il secondo semestre 2019 la somma presunta di €.95.000,00 (al lordo IVA) ai seguenti capitoli di spesa del bilancio: Cap.692/1 €.30.000,00 - Cap.648/1 €.7.500,00 - Cap.725/1 €.4.000,00 - Cap.1780/1 €.8.000,00 - Cap.930/1 €.5.000,00 - Cap.2970 €.30.000,00 - Cap.1686/0 €.10.000,00;
 - per gli anni 2020-2021-2022-2023 la somma annua di €. 191.374,08 (al lordo IVA);
 - la restante somma di €. 96.374,08 per il primo semestre dell'anno 2024;
7. Di dare atto che la spesa necessaria alla gestione del servizio potrà subire variazioni in quanto sarà assoggettata a revisione prezzi ed a conguaglio orario, secondo le norme del Capitolato Tecnico e degli ulteriori documenti contrattuali della convenzione originaria SIE2-L8;
8. Di dare atto che sarà successivamente acquisito il Codice Identificativo Gara per il contratto in oggetto ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari attraverso la piattaforma ANAC;



Comune di Cingoli

Balcone delle Marche

9. Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto Responsabile dell'ufficio LL.PP. e Patrimonio;
10. Di dichiarare che relativamente al sottoscritto RUP non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 50/2016 nonchè obbligo di astensione previsto dall'art.7 del decreto del presidente della repubblica 16 aprile 2013 n.62;
11. Di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Ragioneria per gli adempimenti di competenza;
12. Di disporre la pubblicazione e raccolta della presente pubblicazione all'Albo pretorio del Comune;

Il Responsabile ufficio LL.PP.
Ing. Emanuele Brunacci



Comune di Cingoli

Balcone delle Marche

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art.35 del vigente Regolamento di contabilità , si attesta la copertura finanziaria in relazione a quanto disposto con il presente provvedimento

Cingoli:

Il Responsabile del servizio finanziario
Dr. BACELLI Rino

PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ART.46 DELLO STATUTO COMUNALE

Il presente atto é stato pubblicato all'Albo Pretorio per dieci giorni ed é stato depositato,in copia, presso la segreteria comunale.

Cingoli.....

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Stella SABBATINI